

AMMORTAMENTO BENI MATERIALI Artt. 102 / 110 / 2423-ter / 2426 / 2427

Vedi: Immobilizzazioni materiali

AMMORTAMENTO TERRENI

Vedi: Immobilizzazioni materiali

ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE - 2549 e segg. / 95.6 / 60 / 109.9 / 53

Il contratto di associazione in partecipazione è regolato dagli artt. 2549 e seguenti c.c.; è un contratto di scambio mediante il quale l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari dietro a corrispettivo di un determinato apporto. Può riguardare:

- una prestazione di lavoro,
- un apporto di capitali (denaro, immobili, macchinari...)
- un apporto misto di capitali e lavoro.

Per la deducibilità fiscale (comunicato stampa 23.5.1987) è necessario procedere, in ogni caso, alla registrazione dell'atto. Di diverso parere l'Associazione Dottori Commercialisti di Milano (norma comportamento n. 153) che contesta la necessità, per la validità fiscale, del requisito della forma scritta.

Il compenso spettante all'associato può essere sull'intero utile sociale o su una o più specifiche operazioni.

Nel silenzio del c.c. la Corte d'appello di Napoli (18.11.1994) ha affermato che "l'utile derivante dalla gestione di un'impresa o di un affare in partecipazione deve essere iscritto nel bilancio dell'associato all'atto della presentazione del rendiconto". Di converso l'associante iscriverà un debito ed un onere nello stesso momento in cui redige il rendiconto.

Apporto esclusivo di opere e servizi - Quanto corrisposto dall'**associante** è deducibile nell'esercizio di competenza, indipendentemente dall'imputazione a c.e. (art. 95); è indeducibile il compenso degli associati familiari dell'imprenditore individuale (art. 60).

Riguardo il compenso percepito, occorre distinguere in base alla natura dell'**associato** come segue:

- società di capitali, di persone o ditta individuale: tassato al 100% quale reddito di impresa in base al principio di competenza;
- persona fisica: tassato quale reddito di lavoro autonomo in base al principio di cassa.

Apporto esclusivo di capitale o misto di capitale lavoro - All'**associante** è vietato dedurre qualsiasi remunerazione.

Riguardo il compenso percepito, occorre distinguere in base alla natura dell'**associato** come segue:

- società di capitali: tassato quale reddito d'impresa per il 5% ed in base al principio di competenza;
- società di persone o ditta individuale: tassato quale reddito d'impresa per il 40% ed in base al principio di competenza;
- persona fisica: tassato quale reddito di capitale ed in base al principio di cassa per il 100% se l'apporto è pari o inferiore al 25% del patrimonio netto con ritenuta d'imposta del 12,5% (apporto non qualificato)
40% se l'apporto è superiore al 25% del patrimonio netto (apporto qualificato)

CONTABILITA' - Con risultato della partecipazione in **utile**.

Scritture per l'associante (contratto di solo lavoro, che supponiamo di lavoro autonomo):

Alla maturazione del compenso spettante all'associato:

Associato c/ competenze c.e.	a	Debiti v/ associato	1.000,00
---------------------------------	---	---------------------	----------

Al momento del pagamento delle competenze all'associato:

Debiti v/ associato	a	Erario c/ ritenute	200,00
		Banca c/c	800,00

Entro il 16 del mese successivo al pagamento, occorre versare la r.a. con cod. 1040:

Erario c/ ritenute	a	Banca c/c	200,00
--------------------	---	-----------	--------

Scritture per l'associante (contratto per apporto di solo denaro da altra società italiana):

Quando riceve il capitale concordato con l'associato:

Banca c/c	a	Debiti v/ associato	10.000,00
-----------	---	---------------------	-----------